

C O M U N E di S I R O L O

Provincia di Ancona

---=0°0=---

R E G O L A M E N T O

DI POLIZIA URBANA DEL LITORALE DI SIROLO

- - - - -

Titolo I° - Norme Generali

Sulla Spiaggia è assolutamente vietato:

- 1°) Transitare o sostare con veicoli di qualsiasi genere, salvo permessi straordinari, rilasciati dalle Autorità competenti;
- 2°) Distendere reti da pesca nei periodi di massima frequenza della Spiaggia;
- 3°) Sostare con roulotte, campeggiare e bivaccare;
- 4°) Accendere fuochi;
- 5°) Eseguire qualsiasi gioco o tenere comportamenti che rechino molestia e siano pregiudizievoli all'incolumità delle altre persone;
- 6°) Portare, condurre o bagnare qualsiasi animale, anche se munito di mu seruola o guinzaglio;
- 7°) Gettare rifiuti di qualsiasi genere, mozziconi di sigarette e di sigari accesi, lasciare abbandonati contenitori o bicchieri di vetro o di altre sostanze che possono provocare danni alle persone;
- 8°) Ingombrare con sedie a sdraio, ombrelloni ed altre attrezzature, in corrispondenza della battigia, una fascia di spiaggia di almeno 5 metri e ciò per consentire il libero passaggio delle persone;
- 9°) Effettuare vendite ambulanti senza che siano state autorizzate dalle Autorità competenti;
- 10°) Ubicare i natanti fuori della zona prefissata dal Comune di Sirolo od in modo non confacente alle direttive pubbliche;
- 11°) Lasciare i natanti abbandonati (I proprietari dei capanni devono chiuderli nel proprio ricovero, gli altri assicurarsi che siano saldamente ancorati all'apposita boa in mare);
- 12°) Lasciare moto ed autoveicoli al di fuori degli appositi spazi delimitati dal Comune di Sirolo.

Titolo II° - Norme per i concessionari dei capanni, grotte e cabine

- 1°) Le cabine balneari devono essere conformi al Piano Particolareggiato del Comune di Sirolo avere tutti i requisiti di decoro e di igie

ne, prescritti per quelle destinate ad uso pubblico;

- 1°) I concessionari dei capanni in muratura e delle grotte dovranno assicurare ~~la stabilità del terreno sovrastante~~ la pulizia scrupolosa dei tetti dei capanni stessi dal materiale di risulta proveniente dalla erosione di agenti esterni.
- 2°) I concessionari dei capanni e delle grotte dovranno disporre di sacchetti a perdere da utilizzare secondo le norme del vigente Regolamento di Nettezza Urbana.

Titolo III° - Norme per i concessionari dei servizi.

- 1°) A cura dei concessionari si dovrà tenere permanentemente, per eventuali soccorsi, un battello, riconosciuto dalle Autorità Marittime, idoneo per tale servizio, fornito di almeno due salvagenti anulari con sagula e condotto da bagnini abilitati.
Sulla fiancata del battello dovrà essere scritto "SALVATAGGIO".
Non deve essere impegnato per altri servizi, ma disponibile per una continua sorveglianza, per la salvaguardia dei bagnanti.
- 2°) Ogni concessionario deve tenere in perfetta efficienza una cassetta di Pronto Soccorso, provvista di medicinali e di mezzi adeguati (bomba di ossigeno, ecc.).
- 3°) E' fatto obbligo ai concessionari, con personale abilitato, di fare in modo che il servizio di salvataggio venga effettuato senza interruzioni di sorta.
- 4°) I concessionari devono provvedere a segnalare al pubblico, mediante bandiere rosse in punti ben visibili, i periodi in cui, per lo stato del tempo, è pericoloso prendere il bagno o andare in mare con piccoli mezzi nautici (sandalini, mosconi, ecc.).
- 5°) I locali destinati alla custodia ed alla preparazione dei cibi e delle bevande, oltre ad essere tenuti in perfetto stato di ordine e di pulizia, devono essere protetti contro le mosche e gli altri insetti.
- 6°) Ogni stabilimento deve essere provvisto di una decente pattumiera, munita di coperchio, da disinfettare giornalmente, per la raccolta dei rifiuti e della spazzatura. Dovrà inoltre essere sistemato un cestino porta-rifiuti per ogni 20 ombrelloni.
- 7°) E' fatto obbligo assoluto ai concessionari di curare la perfetta manutenzione e pulizia sia delle zone di Spiaggia a loro assentita,

sino al battente del mare, sia di quelle laterali per una ampiezza di almeno 20 metri, ove esistano tratti di arenile, lasciati liberi al pubblico uso e su tutta la profondità dell'arenile sino alla prima fila di capanni.

7/Bis-Tale obbligo è esteso, per le zone di cui sopra, anche alla manutenzione straordinaria intesa nel senso del livellamento sino alla situazione originaria della Spiaggia e della pulizia dai materiali di risulta a seguito di forti mareggiate.

8°)- E' fatto divieto al personale di Bar o Ristoranti di servire ai clienti bevande od altro tipo di consumazione con bottiglie, bicchieri di vetro, ecc., qualora le bevande vengano consumate fuori dai predetti locali o lontano dai punti di vendita. In tal caso le bevande stesse saranno servite in contenitori di carta o di plastica.

9°)- Il numero dei mosconi, degli ombrelloni ed in generale delle attrezzature estive, destinate all'attività balneare, da collocare o da installare a qualsiasi titolo, non deve mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulla Spiaggia e, in ogni caso, deve essere contenuto entro i limiti del fronte di ciascuna concessione.

10°)- E' assolutamente vietato, salvo permessi speciali rilasciati dalle Autorità competenti, l'accesso di ogni automezzo sull'arenile (i concessionari avranno riservato lo spazio per parcheggiare permanentemente).

~~Il Comune di Sirolo~~
10°)- ~~l'Amministrazione Comunale~~ effettuerà ogni mattina la raccolta dei rifiuti dagli appositi contenitori a gabbia, che a sua cura saranno installati, riserverà un tratto di spiaggia per il tiro a secco delle imbarcazioni da pesca e da diporto e ne delimiterà lo spazio per il parcheggio, di cui ci si dovrà rigorosamente servire. Sarà cura del Comune di Sirolo provvedere all'applicazione delle norme igieniche e al rispetto del presente Regolamento. Per ogni caso non contemplato si fa riferimento alle Ordinanze della Capitaneria di Porto.